

Norme di sicurezza particolari per aziende orticole e florovivaistiche in allegato alle CaHG 2013 I, parte E 2

A condizione che i seguenti rischi siano assicurati l'Assicurato è tenuto ad osservare e rispettare le presenti norme di sicurezza particolari. Si prega di prestare particolare attenzione alle conseguenze del mancato rispetto delle suddette norme così come indicato nella parte E 5.

1 Grandine

1.1 I fabbricati e le strutture, nei quali si trovano i beni assicurati contro la grandine, soprattutto le loro coperture, sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali.

1.2 In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestivamente le aperture dei fabbricati come ad esempio finestre, porte e le aperture di colmo.

2 Tempesta di vento

2.1 I fabbricati assicurati e i fabbricati nei quali si trovano i beni assicurati contro la tempesta di vento, soprattutto le coperture, sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali. Tale disposizione si applica, sempre che siano stati assicurati, anche per i beni e i componenti posti all'esterno del fabbricato.

2.2 Con riferimento alle serre e ai tunnel si deve mantenere la loro copertura priva di rotture inoltre questa deve essere fissata in modo adeguato.

2.3 Qualsiasi difetto, in particolar modo dopo un sinistro, deve essere rimosso o fatto rimuovere immediatamente.

A seguito di un sinistro l'assicurazione resta sospesa ai sensi del paragrafo F 10.1 CaHG 2013 I fintanto che i beni assicurati non rispettano le presenti norme di sicurezza. Non appena le norme di sicurezza sono di nuovo rispettate l'Assicurato ha l'onere di comunicarlo all'Assicuratore. L'operatività della garanzia assicurativa è da questo momento di nuovo ripristinata.

2.4 In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestivamente le aperture dei fabbricati come ad esempio finestre, porte e le aperture di colmo.

2.5 Con riferimento alle serre e ai tunnel con sistema di controllo del vento e sistema automatico di chiusura delle finestre di colmo si devono impostare i valori corrispondenti alle colture e alla portata statica delle strutture. Nel caso non sia presente una gestione automatica del clima è necessario intraprendere tempestivamente l'areazione manuale.

3 Sovraccarico di neve e ghiaccio

3.1 I fabbricati assicurati e i fabbricati nei quali si trovano i beni assicurati contro il sovraccarico di neve e ghiaccio, sono da preservare contro il sovraccarico. È necessario intraprendere tempestivamente e inte-

gralmente le azioni previste dalle norme vigenti nella rispettiva ubicazione del rischio richieste a tutela dei danni da sovraccarico di neve. Tale disposizione si applica in particolar modo alle serre e ai tunnel costruiti, ai sensi delle norme vigenti, con una portata statica ridotta per il sovraccarico di neve.

3.2 Sempre che non sia stato pattuito diversamente, le serre di produzione in Europa, che sono state costruite con una portata statica ridotta per il sovraccarico di neve e che si trovano ad oltre 400 m sopra il livello del mare, sono assicurabili per i danni determinati da sovraccarico di neve e ghiaccio soltanto se, al momento del sinistro, era attivo il riscaldamento ad una temperatura di minimo +12 C° in caso di copertura singola e di +17 C° in caso di copertura isolante al fine di sciogliere neve e ghiaccio.

4 Acqua debordante dalle grondaie delle serre

4.1 E' necessario predisporre un dimensionamento sufficiente del sistema di scarico delle acque. Deve essere possibile scaricare minimo 300 litri di acqua al secondo per ettaro.

4.2 Le tubazioni di scarico e le fosse biologiche che si trovano nell'ubicazione dell'assicurazione devono essere mantenute prive di ingorghi, le grondaie e i tubi di scarico devono essere puliti regolarmente e inoltre è necessario prevenire il loro congelamento.

5 Altri eventi naturali

5.1 Devono essere attivate tutte le misure preventive necessarie e ragionevoli contro i danni da eventi naturali. Al fine di evitare i danni da alluvione e allagamento, tutti gli impianti idrici che si trovano sul perimetro dell'azienda e nell'ubicazione del rischio devono essere tenuti in stato efficiente e privi di ingorghi e, come indicato nei rispettivi regolamenti edilizi, messi in sicurezza contro il rischio di rigurgito.

5.2 I beni conservati in locali interrati o seminterrati devono essere stipati ad almeno 12 cm dall'altezza del suolo sempre che non sia stata concordata una altezza differente.

6 Assicurazione tecnica degli impianti delle aziende nonché acqua condotta

6.1 Tutti gli impianti assicurati sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali. Guasti, difetti o danni agli impianti devono essere rimossi immediatamente, nuovi acquisti o modifiche ai suddetti impianti nonché misure antigelo devono essere effettuate tempestivamente.

6.2 Nelle Regioni climatiche più esposte a gelate tutti i fabbricati nonché i loro componenti devono essere riscaldati durante i mesi invernali e questo deve essere effettuato in modo adeguato nonché controllato regolarmente.

6.3 I fabbricati e loro parti, inutilizzati o non riscaldati in modo adeguato, devono essere controllati regolarmente e, in caso di allerta gelo, tutti gli impianti idrici o che conducono acqua devono essere bloccati, svuotati e tenuti vuoti.

6.4 Relativamente agli impianti contenenti liquidi e posti all'aperto, come ad es. pompe di calore o collettori solari, è necessario prevedere idonee misure anti-gelo.

6.5 I beni conservati in locali interrati o seminterrati devono essere stipati ad almeno 12 cm dall'altezza del suolo sempre che non sia stata concordata una altezza differente.

6.6 Tutte le misure di prevenzione e sicurezza presenti nonché quelle supplementari concordate alla stipula del contratto devono essere mantenute in buono stato di funzionamento e operative.

7 Assicurazione tecnica degli impianti delle aziende orto-florovivaistiche

7.1 E' necessario provvedere, secondo la tecnologia disponibile, alla messa in sicurezza e prevenzione contro i danni da fulmine e sovraccarico di tensione.

7.2 Fintanto che l'attività aziendale è sospesa, ad eccezione dell'attività di ordinaria manutenzione, tutte le porte ed ogni eventuale apertura devono essere mantenuti costantemente e debitamente chiusi.

Se l'attività è sospesa soltanto in una parte dell'azienda le presenti disposizioni si applicano soltanto alle aperture e ai dispositivi di sicurezza dei locali suddetti.

8 Assicurazione tecnica danni da deterioramento alle colture

8.1 Tutti gli impianti tecnici impiegati per la gestione delle colture sono da realizzare ed utilizzare in base alla tecnologia disponibile al momento della loro costruzione.

Gli impianti sono da utilizzare, manovrare e da conservare in buona efficienza secondo le prescrizioni date dal costruttore. L'assicurato è tenuto a controllare che il suo personale rispetti le prescrizioni. Gli impianti sono da mantenere costantemente efficienti. Guasti, difetti o danni agli impianti devono essere rimossi immediatamente, nuovi acquisti o le modifiche ai suddetti impianti nonché misure antigelo devono essere effettuate tempestivamente

8.2 I parametri per la concimazione delle piante (valori del PH, EC, CO₂) così come quelli relativi alla depurazione/disinfezione chimica delle acque, sempre che siano regolati o gestiti automaticamente, devono essere sorvegliati da un secondo sensore indipendente e, in caso di scostamenti dai valori limite, deve azio-

narsi un allarme automatico. Se ciò non avviene, indipendentemente dalle cause, tutti i sinistri causati dal mancato rispetto del parametro sono espressamente esclusi dalla garanzia assicurativa.

Nel caso in cui si utilizzino gas di scarico per la concimazione delle piante, prima della loro immissione, è necessario verificare che vengano introdotti solo componenti e quantità non dannose per le piante. I danni determinati dalla ridotta efficienza dell'impianto di dosaggio del concime, indipendentemente dalla causa, sono esclusi dalla garanzia assicurativa. L'Assicuratore può richiedere, per impianti particolari, il rispetto di ulteriori misure di sicurezza specifiche.

8.3 Relativamente a tutti i parametri importanti per le colture, che sono regolati o gestiti automaticamente, deve essere tenuto uno storico in forma cartacea o in forma digitale di minimo due settimane, in caso di depurazione chimica delle acque di quattro settimane, con l'indicazione dei valori raccomandati, dei valori limite che fanno scattare l'allarme nonché di tutti gli allarmi scattati con l'indicazione della relativa data, dell'ora e del valore.

8.4 Tutti gli impianti tecnici impiegati per la gestione delle colture che, per le loro caratteristiche tecniche possono essere comandati manualmente, devono essere impostati e conservati in modo che sia effettivamente possibile l'utilizzo manuale.

8.5 Tutti i dispositivi di sicurezza e gli impianti di allarme devono essere mantenuti costantemente operativi e la loro funzionalità deve essere verificata regolarmente.

8.6 E' necessario che almeno una persona riceva immediatamente il segnale d'allarme e che questa sia in grado di adottare le misure preventive idonee.

8.7 Su richiesta della Compagnia l'Assicurato è tenuto a far verificare da un professionista, sostenendone i relativi costi, tutti gli impianti impiegati per la gestione delle colture e di sottoporre la relazione da questo effettuata alla Compagnia.

8.8 Fintanto che l'attività aziendale è sospesa, ad eccezione dell'attività di ordinaria manutenzione, tutte le porte ed ogni eventuale apertura devono essere mantenute costantemente e debitamente chiuse.